

*COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO*

*PROVINCIA DI SALERNO*

**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**  
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DIRAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di San Pietro al Tanagro, con atto del Consiglio comunale n. 8 del 28/04/2015 ad oggetto "Presenza d'atto e approvazione definitiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

**- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 20/10/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Consac Infrastrutture S.P.A. ora Consac IES Infrastrutture Energia Servizi S.p.a.	diretta	Amministrazione di reti ed impianti idrici	1,42	trattasi di Società importante per il ruolo strategico che detta partecipata riveste per la realizzazione delle reti idriche sul territorio di competenza, incluso quello di San Pietro al Tanagro
Gal Vallo di Diano – La città del IV paesaggio Scarl	diretta	Promozione del territorio	0,32	trattasi di società che promuove lo sviluppo locale e capace di gestire sia organizzativamente che amministrativamente la realizzazione di programmi ed iniziative comunitarie

Con riferimento alle azioni di razionalizzazione programmate risultano esser state individuate partecipazioni detenute dal Comune con la predetta deliberazione consiliare, oggetto di razionalizzazione.

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione		
Fusione/Incorporazione		



<b>ENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA NORMATIVE REGIONALI:</b>	
1	<p><b>ENTE IDRICO CAMPANO – CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA COMUNI</b></p> <p><b>L.R. N. 15/2015</b></p> <p>Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota annuale per spese di funzionamento – Articolo 21 dello Statuto E.I.C. – determina in € 0,50 ad abitante. Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello Statuto.</p>
2	<p><b>ENTE D’AMBITO IN ATTUAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI</b></p> <p><b>L.R. N. 14/2016</b></p> <p>Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota per la costituzione del fondo di dotazione iniziale (art. 15, comma 2, dello Statuto) pari ad € 0,50 per abitante. Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera f) della l.r. 14/2016</p>

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

## **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 20/10/2017, questo Comune ha provveduto a *prosequire*, le *procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

## **4. CONCLUSIONI**

Per quanto concerne la Consac Infrastrutture Spa, ora Consac IES Infrastrutture Energia Servizi S.p.a. essendo la stessa nata per scissione dalla Consac Gestioni idriche S.pa, con la quale con sentenza del 07/01/2020, è stata definita la vertenza giudiziaria per la liquidazione della quota detenuta dall'ente, l'ente si riserva di valutare il mantenimento della partecipazione ritenuta importante per il ruolo strategico che detta partecipata riveste per la realizzazione delle reti idriche sul territorio di competenza, incluso quello di San Pietro al Tanagro.

San Pietro al Tanagro, 30/11/2022

Il Responsabile Area Finanziaria  
ARMAGNO Maria Emanuela

